



Università degli Studi di Ferrara

RIPARTIZIONE SEGRETERIE E SERVIZI AGLI STUDENTI



SINCERT

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO



VNIVERSITÀ
DEGLI·STVDI
DI·FERRARA

Publicato all'Albo Informatico di Ateneo

Prot. n. 17988 del 24/7/2012 Rep. n. 140/2012

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

PARTE GENERALE

INDICE

Art. 1 – Definizioni

CAPO I *TITOLI DI STUDIO*

- Art. 2 - Titoli
- Art. 3 - Corsi di laurea
- Art. 4 - Corsi di laurea magistrale
- Art. 5 - Corsi di specializzazione
- Art. 6 - Dottorati di ricerca
- Art. 7 - Master
- Art. 8 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 9 - Rilascio di titoli congiunti/doppi
- Art. 10 - Corsi universitari a distanza
- Art. 11 - Classi di corsi di studio

CAPO II *STRUTTURE DIDATTICHE*

- Art. 12 – Strutture didattiche
- Art. 13 - Dipartimenti
- Art. 14 - Scuole
- Art. 15 - Consiglio di corso di studio
- Art. 16 - Consigli di corso di studio unici
- Art. 17 - Commissioni didattiche paritetiche
- Art. 18 - Comitato di indirizzo

CAPO III *ATTIVITA' DIDATTICA*

- Art. 19 - Istituzione e modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 20 - Attivazione e disattivazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 21 - Svolgimento delle attività formative
- Art. 22 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea
- Art. 23 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrali
- Art. 24 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 25 - Regolamento didattico di Dipartimento
- Art. 26 - Manifesto degli studi
- Art. 27 - Crediti formativi universitari
- Art. 28 - Riconoscimento dei crediti
- Art. 29 - Requisiti di ammissione a corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative
- Art. 30 - Curriculum
- Art. 31 - Calendario didattico
- Art. 32 - Programmazione didattica
- Art. 33 - Insegnamenti
- Art. 34 - Sdoppiamenti
- Art. 35 - Mutazioni o comunanze

CAPO IV *STUDENTI*

- Art. 36 - Studenti a tempo pieno e a tempo parziale
- Art. 37 - Iscrizione a singoli corsi
- Art. 38 - Prove di valutazione del profitto
- Art. 39 - Commissioni di esami di profitto
- Art. 40 - Prova finale
- Art. 41 - Commissioni di esami finali di laurea e di laurea magistrale

Art. 42 - Calendario degli esami di profitto e degli esami finali

Art. 43 - Corsi speciali e recuperi lezioni

Art. 44 - Orientamento e tutorato

Art. 45 - Percorsi di inserimento lavorativo (PIL)

Art. 46 - Mobilità studentesca internazionale e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Art. 47 - Tasse e contributi

Art. 48 - Funzioni disciplinari

CAPO V

ATTIVITA' DIDATTICA DEI DOCENTI

Art. 49 - Compiti e doveri didattici

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Pubblicità di procedimenti e delle decisioni assunte

Art. 51 - Approvazione ed emanazione del regolamento didattico di ateneo

ART. 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

1. per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
2. per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
3. per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
4. per Decreti Ministeriali i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
5. per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
6. per Settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336;
7. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
8. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
9. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
10. per Ordinamento didattico di un corso di studio (RAD), l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso di studio, come specificato al capo III del presente regolamento;
11. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
12. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
13. per Regolamento didattico di un corso di studio il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del corso di studio;
14. per Regolamento didattico di Dipartimento il documento che raccoglie tutti i Regolamenti dei corsi di studio di pertinenza del Dipartimento e che ne disciplina gli aspetti legati al coordinamento formativo e organizzativo;
15. per Ateneo o Università, l'Università degli Studi di Ferrara

CAPO I

TITOLI DI STUDIO

ART. 2

Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

- laurea (L);
 - laurea magistrale (LM)
2. L'Università rilascia altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. L'Università rilascia i titoli di master universitario di I e di II livello.
4. Sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa nazionale in materia, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
5. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa redatta in lingua italiana e in lingua inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli concordati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

ART. 3

Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'Art. 11 comma 4 del DM 270/04.
4. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
6. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.

ART. 4

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.
2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico Ordinamento.
4. La durata normale del corso di laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia, è di due anni. Per il conseguimento della Laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

ART. 5

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
4. Le attività formative previste nel corso di specializzazione sono disciplinate in un apposito regolamento.

ART. 6

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di dottore di ricerca
2. Le attività formative previste nel corso di dottorato di ricerca sono disciplinate in un apposito regolamento.

ART. 7

Master

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 4/99, l'Università attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia il titolo di master universitario di primo e di secondo livello.
2. Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, un anno.
4. Le attività formative previste nel corso di master universitario sono disciplinate da un apposito regolamento.
5. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve rispondere a domande formative di cui, in base a rilevazione condotta dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata a esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
6. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di master interuniversitari di primo e di secondo livello.
7. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti non universitari, pubblici o privati.

ART. 8

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università prevede, nell'ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi, varie tipologie di corsi, così come esplicitati nell'Art. 6 della Legge 341/90.
2. Le strutture didattiche competenti, di cui al capo II del presente regolamento, possono, anche in collaborazione con Enti esterni, proporre l'istituzione di corsi di:
 - preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - preparazione ai concorsi pubblici;
 - formazione professionale;
 - formazione continua;
 - aggiornamento e perfezionamento professionale;
 - preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.
3. Le singole strutture didattiche organizzano le attività formative, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti, ricercatori ed eventualmente personale esterno all'Ateneo.
4. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni e intese, previa approvazione del piano finanziario di cui al comma seguente.
5. Il piano finanziario deve prevedere sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti e al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.
6. Previa proposta da parte del Consiglio di Dipartimento competente, la proposta formativa e il piano finanziario sono deliberate dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

ART. 9

Rilascio di titoli congiunti/doppi

1. L'Università può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del regolamento generale sull'autonomia e in armonia con la normativa vigente.
2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi, le risorse di docenza e strutturali concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio, e dei requisiti necessari all'attivazione del corso stesso.
3. Nella convenzione devono essere indicate le modalità con cui si procede agli adempimenti amministrativi e agli aspetti legati alla gestione delle carriere degli studenti.
4. Nel caso di titolo doppio/congiunto con Atenei stranieri, le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto o da una valutazione. A tal fine la convenzione deve prevedere un sistema di conversione dei voti e delle eventuali valutazioni oltre ai criteri per il riconoscimento dei crediti e al monitoraggio degli stessi.
5. La convenzione prevede il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione delle Università convenzionate, o di un doppio titolo.

ART. 10

Corsi universitari a distanza

1. L'Università prevede, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza l'istituzione e l'attivazione di corsi universitari a distanza, caratterizzati dalle direttive dell'art. 3 comma 1 del DM 17/4/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Tali corsi hanno una organizzazione didattica conforme all'Art. 3 comma 2 e all'art. 4 del medesimo DM e relativo allegato tecnico, punto 1 (e successive modificazioni e integrazioni), e sono erogati mediante una piattaforma tecnologica che garantisca il rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo allegato tecnico, punto 2 (e successive modificazioni e integrazioni).

ART. 11
Classi di corsi di studio

1. L'Università può prevedere l'attivazione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe, aventi identico valore legale. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.
2. Le classi vengono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea o laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Università può istituire il corso di studi come appartenente ad ambedue le classi, ferma restando la necessità che ciascuno studente indichi, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso

CAPO II
STRUTTURE DIDATTICHE

ART. 12
Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche attivate dall'Ateneo sono:
 - i Dipartimenti;
 - le Scuole;
2. Sono organi collegiali di supporto alle strutture didattiche:
 - i Consigli di corso di studio;
 - i Consigli di corso di studio unici;
 - le Commissioni didattiche paritetiche;
 - i Comitati di indirizzo.
3. Ogni struttura didattica è retta da un consiglio la cui composizione è regolata dallo Statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 13
Dipartimenti

1. L'Università di Ferrara, nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 45 dello Statuto, è articolata nei seguenti Dipartimenti:
 1. Dipartimento di Architettura
 2. Dipartimento di Economia e management
 3. Dipartimento di Fisica e scienze della terra
 4. Dipartimento di Giurisprudenza
 5. Dipartimento di Ingegneria
 6. Dipartimento di Matematica e informatica
 7. Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale
 8. Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche
 9. Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche
 10. Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie
 11. Dipartimento di Scienze mediche
 12. Dipartimento di Studi umanisticiNella banca dati ministeriale dell'offerta formativa – sezione RAD – è indicata l'afferenza dei corsi di studio di primo, secondo livello e a ciclo unico a uno dei suddetti dipartimenti.

ART. 14
Scuole

1. L'Università, può attivare, come strutture didattiche di raccordo tra più Dipartimenti, fino a un massimo di 6 Scuole, secondo i criteri di cui all'art. 33 dello Statuto.
2. Le Scuole hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.
3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

ART. 15
Consiglio di corso di studio

1. Sono organi collegiali di supporto delle strutture didattiche i Consigli di corso di studio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto, le competenze attribuite ai consigli di corso di studio-comprendono:

- le proposte relative al regolamento del corso di studio;
 - i pronunciamenti definitivi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, in materia di:
 - equipollenza di titoli accademici conseguiti all'estero in base ad accordi culturali;
 - riconoscimenti di titoli accademici o studi esteri in assenza di accordi culturali;
 - immatricolazione studenti con titolo di studi medi conseguiti all'estero;
 - riconoscimento dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Ateneo per trasferimento o da altro corso di studio dell'Ateneo ferrarese.
3. Il consiglio di corso di studio può nominare al proprio interno una commissione cui delegare il riconoscimento delle carriere pregresse degli studenti.
4. Il consiglio di corso di studio ha funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento nelle seguenti materie:
- istituzione e attivazione di corsi di studio;
 - coordinamento dei curricula progettati;
 - organizzazione e coordinamento delle attività didattiche e formative di ogni tipo;
 - organizzazione delle attività di tutorato didattico.

ART. 16

Consigli di corso di studio unici

1. I Consigli di Dipartimento, coordinatamente fra loro in caso di corsi di studio interdipartimentali, o singolarmente, possono deliberare l'istituzione di consigli di corso di studio unici che operano per l'organizzazione armonica delle attività didattiche relative ai corsi di studio attivati al proprio interno.
2. Il consiglio di corso di studio unico accorpa corsi di studio che appartengono a una classe del medesimo livello e/o di livelli successivi (ossia di laurea, laurea magistrale) o di corsi di studio in via di disattivazione o disattivati in quanto individuabili come appartenenti a una comune area scientifico-culturale.
3. Le competenze dei consigli di corso di studio unici sono quelle previste nel precedente articolo e dall'art. 35 dello Statuto per i consigli dei corsi di studio.

ART. 17

Commissioni didattiche paritetiche

1. Sono organi collegiali di supporto delle strutture didattiche le Commissioni didattiche paritetiche.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 36 dello Statuto le commissioni didattiche paritetiche forniscono il parere obbligatorio previsto dall'art. 12, comma 3 del Regolamento generale sull'autonomia D.M. 270/2004, in merito alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ART. 18

Comitato di indirizzo

1. Al fine di sviluppare maggiori sinergie con il mondo del lavoro e il territorio, il consiglio di Dipartimento può nominare un Comitato di indirizzo di Dipartimento ovvero, nel caso di un'offerta formativa articolata in più aree scientifico-culturali, un Comitato di Indirizzo di corso di laurea per ogni corso di studio o gruppi di corsi di studio affini che afferiscono a un unico Consiglio di corso di studio.
2. Il Comitato di indirizzo di Dipartimento qualora istituito è formato dal Direttore del Dipartimento, dai rappresentanti dei docenti del Dipartimento, da un manager didattico, ove sia presente, e dai rappresentanti delle parti sociali interessate (rappresentanti di enti pubblici o privati interessati a specifici settori e/o professioni, associazioni di imprese, ordini professionali) e dai rappresentanti degli studenti.
3. Il Comitato di indirizzo di corso di studi, qualora istituito, è formato dal Coordinatore del corso di studi, dai rappresentanti dei docenti del corso di studi, dal manager didattico, ove sia presente, e dai rappresentanti delle parti sociali interessate (rappresentanti di enti pubblici o privati interessati a specifici settori e/o professioni, associazioni di imprese, ordini professionali) e dai rappresentanti degli studenti.
4. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Direttore di Dipartimento ovvero dal Coordinatore del Consiglio del corso di studi e ha funzioni propositive con riferimento ai seguenti compiti principali:
 - facilitare e promuovere i rapporti tra università e contesto produttivo, avvicinando i percorsi formativi universitari alle esigenze del mondo del lavoro e collaborando alla definizione delle esigenze delle parti sociali interessate;
 - monitorare l'adeguamento dei curricula offerti agli studenti in base all'incontro tra domanda e offerta della formazione dei corsi di studio;
 - valutare l'efficacia degli esiti occupazionali.

CAPO III

ATTIVITA' DIDATTICA

ART. 19

Istituzione e modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. L'Ateneo progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. L'Ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi, determina:

- la denominazione e la classe di appartenenza;
 - gli obiettivi formativi, in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;
 - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, con il coinvolgimento dei Comitati d'indirizzo, ove presenti.
 4. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/04, dai correlati provvedimenti ministeriali, dallo Statuto e dal presente regolamento.
 5. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti i pareri favorevoli del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, e del Comitato Regionale di Coordinamento universitario. L'istituzione di un corso di studio è subordinata all'inserimento delle dovute informazioni nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero dell'Università e della Ricerca.
 6. L'istituzione di un corso di studio interateneo è subordinata alla definizione di apposita convenzione, approvata dagli organi di governo competenti.
 7. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

ART. 20

Attivazione e disattivazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi con la possibilità di acquisire i crediti attraverso il sostenimento delle corrispondenti prove d'esame, conseguendo il relativo titolo. I consigli delle strutture didattiche competenti disciplinano altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

ART. 21

Svolgimento delle attività formative

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, attività pratiche e sul campo, a distanza e intensive, tirocini formativi, internati elettivi svolti in laboratori di ricerca e in reparti clinici, seminari, progetti, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione, e di altro tipo.

ART. 22

Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

1. Le attività formative da inserire nei curricula sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, denominate attività di tipo a;
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe, denominate attività di tipo b;
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, denominate attività di tipo c;
 - attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, denominate attività di tipo d;
 - attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, denominate attività di tipo e1;
 - attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, denominate attività di tipo e2;
 - attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro e successive modificazioni e integrazioni; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente, denominate attività di tipo f;
 - nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, denominate attività di tipo f.
2. Le attività formative di tipo a, b, c e d del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la Classe di appartenenza del Corso di laurea.

ART. 23

Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrali

1. Le attività formative dei corsi di laurea magistrali da inserire nei curricula sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe, denominate attività di tipo b;
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, denominate attività di tipo c;
 - attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, denominate attività di tipo d;
 - attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, denominate attività di tipo e;
 - attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro e successive modificazioni e integrazioni; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente, denominate attività di tipo f.
2. Nei curricula dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono essere specificate le attività formative in uno o più ambiti disciplinari relative alla formazione di base, denominate attività di tipo a, e quelle relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, denominate attività di tipo e2.
3. Le attività formative di tipo b, c e d del comma 1 sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la Classe di appartenenza del Corso di laurea magistrale.
4. Le attività formative di tipo a, b, c e d della laurea magistrale a ciclo unico sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la Classe di appartenenza.

ART.-24

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base al comma 1 dell'Art. 12 del D.M. 270/04, il Regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'Ordinamento didattico (RAD) nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.
2. Il Regolamento didattico del corso di studio determina in particolare:
 - a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti, il numero di ore di didattica assistita e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche come previsto dall'art. 36 dello Statuto di Ateneo. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
4. Le strutture didattiche assicurano la revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni insegnamento o ad altra attività formativa. Tale revisione è svolta periodicamente e ha efficacia per un periodo non inferiore all'anno accademico.
5. Il regolamento del corso di studio, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza. In caso di corso di studio interdipartimentale, il Consiglio di Dipartimento di riferimento delibera il regolamento, previo parere degli altri Dipartimenti che concorrono all'offerta didattica del corso. L'approvazione del Regolamento avviene secondo quanto prescritto dal 5° comma dell'art. 54 dello Statuto di Ateneo.

ART. 25

Regolamento didattico di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento definisce e disciplina le norme comuni ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento nel proprio regolamento didattico.
2. Nel regolamento didattico di Dipartimento confluiscono come allegati i regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.
3. Il regolamento didattico di Dipartimento e dei corsi di studio a esso afferenti viene approvato definitivamente dal Senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, così come previsto dal 5° comma dell'art. 54 dello Statuto di Ateneo e viene emanato con decreto del Rettore.

ART. 26

Manifesto degli studi

1. Il consiglio di Dipartimento approva annualmente, entro il termine fissato per l'apertura delle immatricolazioni, il manifesto degli studi, in conformità al presente regolamento e al regolamento proprio di ogni corso di studio.
2. Nel manifesto degli studi devono in ogni caso essere indicati:
 - a) le modalità di accesso per i corsi di studio per i quali è fissato il numero massimo di iscritti;
 - b) le eventuali modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio;

- c) il calendario delle lezioni;
 - d) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; suddivise nei vari anni di corso e nei vari periodi didattici;
 - e) i crediti, il numero di ore di didattica assistita e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - f) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - h) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. I manifesti sono pubblicati nel sito web di ogni corso di studio.
4. Ai sensi dell'art. 44, terzo comma dello Statuto, le regole per i corsi di studio a numero programmato sono disciplinate in appositi bandi di ammissione.

ART. 27

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. La quantità media d'impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. Nel regolamento didattico di corso di studio sono individuate le tipologie di ogni attività formativa al fine di determinare la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. I Regolamenti didattici di corso di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, indicando i criteri cui si atterrano nello svolgimento di questa attività.
6. I Regolamenti didattici di corso di studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

ART. 28

Riconoscimento dei crediti

1. Nel caso di trasferimento di uno studente da un corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico all'altro, ovvero da un'università all'altra, il Regolamento didattico assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato.
3. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università può stipulare convenzioni e accordi nei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.
4. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, le strutture didattiche che accolgono lo studente, in tutti i casi in cui il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza risultino difficoltosi, possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere.
5. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario progressivi, anche non completati, ma debitamente documentati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 3.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
7. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
8. Per il riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze, competenze ed esperienze professionali acquisite in ambiente anche lavorativo, il limite quantitativo riconoscibile non può superare complessivamente i 12 crediti tra corsi di I e II livello (lauree e lauree magistrali) secondo quanto previsto dall'art. 14 – comma 1 – della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
10. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, la struttura didattica può abbreviare la durata del corso di studio.

ART. 29

Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche e integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti d'istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici.
4. Il regolamento del corso di studio può anche prevedere l'attivazione di attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali sia soltanto consigliata e facoltativa.
5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale, fatta eccezione per le lauree magistrali a ciclo unico dove è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
6. Nel caso di corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari il regolamento didattico del corso di studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione e le modalità di verifica.
7. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, fatta eccezione per le lauree magistrali a ciclo unico, definiscono i requisiti curriculari indispensabili indicando le competenze acquisite, anche sotto forma di crediti, riferiti a specifici settori, che lo studente deve aver necessariamente maturato nel percorso formativo pregresso prima della verifica della preparazione individuale e comunque prima dell'immatricolazione.
8. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6 del D.M. 270/04 i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione.
9. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
10. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio è deliberato dai rispettivi Consigli di corso di studio. Per il dottorato di Ricerca, sarà il Collegio dei docenti a provvedere.

ART. 30

Curriculum

1. Quando il regolamento di un corso di studi prevede la presenza di più curricula alternativi, all'inizio dell'anno di corso in cui è prevista la differenziazione del percorso curriculare e per ogni anno successivo, lo studente deve definire le attività formative di sua scelta e può farlo anche anno per anno.
2. Lo studente, sulla base di motivate esigenze, può seguire un curriculum individuale approvato dal competente consiglio di corso di studio. In ogni caso non potranno essere derogati i crediti obbligatoriamente previsti dall'Ordinamento didattico del corso di studi (RAD). Per gli studenti iscritti a corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea il piano di studio individuale deve comunque rispettare i requisiti previsti.
3. Nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, possono essere specificati uno o più curricula. Per ogni curriculum vengono indicati, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai decreti ministeriali e dai relativi ordinamenti (RAD) dei corsi di studio, la denominazione dei singoli insegnamenti specificando:
 - a. l'anno di corso in cui le singole attività formative saranno svolte;
 - b. il numero di crediti e il numero di ore di didattica assistita attribuiti a ciascuna di esse;
 - c. le eventuali propedeuticità.
4. Il termine per la determinazione delle attività opzionali e per la presentazione dei curricula individuali è fissato dal Regolamento studenti.

ART. 31

Calendario didattico

1. Le attività didattiche riferite a ogni anno accademico iniziano di norma non oltre il 1° ottobre e terminano non oltre il 30 settembre.
2. Al fine di prevedere una tempistica omogenea per le attività dell'Ateneo e permettere insegnamenti in comunanza, i singoli anni di corso sono di norma articolati in due periodi didattici, ciascuno non inferiore a dodici settimane effettive, intervallati da un periodo di esami.
3. Nell'ambito della programmazione didattica, tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle disponibilità delle strutture di Ateneo, l'orario delle lezioni relativo ai singoli corsi di studio per ogni anno accademico è stabilito dai Direttori di dipartimento e, dove istituita, dal Presidente della Scuole, su proposta dei Coordinatori dei consigli di corso di studio.
4. Non possono sovrapporsi gli orari degli insegnamenti obbligatori per gli studenti dello stesso anno di corso.

ART. 32

Programmazione didattica

1. Le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio o di modifica di quelli esistenti devono essere presentate programmazione entro le date indicate dall'Ateneo nell'ambito della programmazione didattica annuale..
2. Entro tali date, le strutture didattiche competenti:
 - stabiliscono gli affidamenti degli insegnamenti;
 - avanzano le richieste relative alle coperture per incarichi degli insegnamenti vacanti;
 - provvedono alla formulazione del Regolamento didattico di corso di studio.
3. I Manifesti degli studi devono essere predisposti dalle competenti strutture didattiche anteriormente all'apertura delle immatricolazioni.
4. L'offerta formativa relativa al successivo anno accademico, le modalità e i termini relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni, ai trasferimenti, alla determinazione delle tasse e dei contributi vengono tempestivamente pubblicati sul sito dell'Ateneo.

ART. 33

Insegnamenti

1. Ciascun insegnamento può essere articolato in uno o più moduli. Nel caso in cui i moduli siano tenuti da docenti diversi, il corso di insegnamento è un corso integrato ed è coordinato da un unico docente individuato sulla base della programmazione didattica del corso di studio e denominato docente responsabile del corso.
2. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Le strutture didattiche competenti hanno la responsabilità di verificare tale congruità, intervenendo ove necessario sul programma di insegnamento.
3. L'acquisizione dei crediti corrispondenti ad un insegnamento avviene in ogni caso con il superamento di una sola prova, che potrà essere distinta in scritta, orale e/o pratica.
4. Ogni corso di insegnamento con didattica in presenza o a distanza comporta un numero di ore di attività didattica frontale, certificate nel Regolamento di corso di studio e nel relativo Manifesto degli studi.
5. In ogni insegnamento è possibile prevedere una parte teorica (T) e una parte pratica (P) da intendersi come esercitazioni e/o attività di laboratorio, di clinica, di biblioteca o sul campo o comunque a prevalente svolgimento applicativo o strumentale. Nei Regolamenti didattici dei corsi di studio è indicato per ogni insegnamento il numero dei crediti previsti per la parte teorica e il numero dei crediti previsti per la parte pratica. E' ammesso che una delle due parti esaurisca il numero totale di crediti previsti per l'insegnamento.
6. Le strutture didattiche competenti possono prevedere che l'insegnamento avvenga in tutto o in parte in una lingua dell'Unione Europea o lingua straniera. Nel caso tutto il corso di studio venga svolto in una lingua dell'Unione europea, ciò viene segnalato nella Banca dati ministeriale dell'Offerta formativa, nel regolamento didattico del corso di studio e nel Manifesto degli studi.
7. La struttura didattica competente può prevedere forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica del profitto.
8. Per ciascuna attività formativa l'impegno richiesto allo studente deve essere congruo ai crediti assegnati. Il consiglio di corso di studio ha la responsabilità di verificare tale congruità, intervenendo ove necessario sul programma di insegnamento.
9. Il consiglio del corso di studio ha la responsabilità del coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti al fine di evitare sovrapposizioni.

ART. 34

Sdoppiamenti

1. Gli insegnamenti dei corsi di studio possono essere sdoppiati in relazione alla numerosità degli iscritti, alle condizioni di sovraffollamento e al numero massimo di studenti consentito dalla normativa.
2. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di studio sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame per non creare disparità tra gli studenti.

ART. 35

Mutazioni o comunanze

1. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il docente interessato, può deliberare che insegnamenti, o loro moduli, siano attivati per comunanza con un insegnamento di analogo contenuto di altro corso di studio dell'Università. In tal caso gli insegnamenti o i moduli dichiarati comuni devono essere nello stesso periodo didattico, afferire allo stesso settore scientifico disciplinare o a settori dichiarati affini secondo la normativa vigente.

CAPO IV

STUDENTI

ART. 36

Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale

1. L'Università può prevedere tre tipi di immatricolazione/iscrizione, corrispondenti a differenti durate del corso di studio:

- a) durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
 - b) durata inferiore alla normale;
 - c) durata superiore alla normale per studenti che si dichiarano a tempo parziale negli studi universitari.
2. Salvo quanto previsto dal regolamento didattico di corso di studio, lo studente può scegliere la durata del corso di studi all'atto dell'immatricolazione e, per gli anni successivi, entro i termini dell'iscrizione. Salvo esplicita scelta, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
 3. La contrazione della durata normale dei corsi, è ottenibile su domanda alla competente struttura didattica; l'accoglimento della richiesta viene concesso di norma in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato.
 4. La posizione di studente a tempo parziale non è compatibile con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca.
 5. In base alla normativa vigente, le Università e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna Istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica delle attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti. Il Regolamento studenti disciplina gli aspetti legati alla carriera e all'applicazione dei benefici relativi al diritto allo studio di questi studenti .

ART. 37

Iscrizione a corsi singoli

1. I cittadini italiani e gli stranieri, in possesso del titolo di studio che permetta l'accesso all'università, e che intendano completare o integrare il proprio percorso formativo presso l'Università, possono chiedere, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dal regolamento studenti dell'Università di Ferrara, l'iscrizione a corsi singoli attivati nell'ambito dei corsi di studio.

ART. 38

Prove di valutazione del profitto

1. I regolamenti didattici dei corso di studio fissano le tipologie delle prove mirate alla verifica del profitto nel rispetto dei principi che seguono.
Il numero degli esami o valutazioni finali di profitto sono così determinati:
 - laurea: non più di 20;
 - laurea magistrale: non più di 12;
 - laurea magistrale a ciclo unico di durata normale di cinque o sei anni: rispettivamente non più di 30 e 36.Ai fini del conteggio vanno considerate le attività formative:
 - di base;
 - caratterizzanti;
 - affini o integrative;
 - autonomamente scelte dallo studente, nel numero complessivo di 1.
2. Nella valutazione si può tenere conto dell'esito di prove scritte, pratiche o grafiche e/o di colloqui svolti durante le eventuali verifiche "in itinere".
3. L'esame di profitto consiste in una prova di valutazione che può essere svolta in forma scritta, pratica o grafica, in forma orale o in forma scritta e orale.
4. Le prove orali sono aperte al pubblico.
5. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione.
6. Altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere a oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione a esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
7. In relazione a particolari esigenze, si può procedere regolarmente allo svolgimento degli esami tramite video conferenza o altra forma telematica. Tali esami saranno svolti alla presenza di un Pubblico Ufficiale o di un rappresentante dell'Ateneo che garantirà la legalità degli esami stessi.
8. Le prove possono comportare un'idoneità (idoneo/non idoneo) oppure una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. I crediti formativi sono acquisiti se si consegue l'idoneità oppure se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode.
9. Le attività formative che prevedono un'idoneità vengono stabilite nel Regolamento didattico del corso di studio e non concorrono a formare la media di profitto conseguita dallo studente.
10. La valutazione negativa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto) e non è inserita nel curriculum dello studente.
11. Il Coordinatore del corso di studio esercita il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.

ART. 39

Commissioni di esami di profitto

1. Le commissioni di esami di profitto sono individuate dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio di cui l'insegnamento fa parte.
2. La commissione, costituita da almeno due membri, è presieduta dal responsabile dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro docente individuato dal Coordinatore del consiglio del corso di studio.

3. Per i corsi integrati la commissione è formata da tutti i titolari dei moduli costituenti i corsi ed è presieduta dal docente responsabile del corso. In caso di impedimento di un responsabile di insegnamento viene individuato altro docente dal Coordinatore del corso di studio.

ART. 40 **Prova finale**

1. Per il conseguimento della laurea, laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale, i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli regolamenti didattici di corso di studio, anche in riferimento alla lingua comunitaria utilizzata.
2. Sulla base della normativa vigente, per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. Per il conseguimento della laurea triennale, il Regolamento didattico del corso di studio può prevedere la presentazione di un elaborato scritto finalizzato a dimostrare la conoscenza di specifici temi proposti da uno o più docenti o a esporre competenze maturate nell'ambito di un tirocinio.
4. La prova finale è pubblica; deve essere discussa e valutata da un'apposita commissione.
5. L'assegnazione degli elaborati scritti o delle tesi agli studenti costituisce per il docente un dovere istituzionale; a ogni studente deve essere assegnata preferibilmente una tesi in una disciplina da lui indicata, prevedendosi eventualmente l'assegnazione nell'ambito di discipline affini, o richieste dal candidato in via subordinata.
6. Lo svolgimento dell'elaborato scritto o della tesi si effettua sotto il controllo diretto ed esclusivo del docente relatore; al docente relatore possono essere affiancati ulteriori relatori o correlatori.
7. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
8. La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

ART. 41 **Commissioni di esami finali di laurea e di laurea magistrale**

1. Le commissioni di esame finale per la laurea e la laurea magistrale sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola se istituita-
2. Le commissioni di esame finale per la laurea sono composte da almeno cinque membri, fino a un massimo di undici, di cui almeno tre responsabili di insegnamento del corso di laurea.
3. Le commissioni di esame finale per la laurea magistrale sono composte da almeno sette membri, fino a un massimo di undici, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento del corso di laurea magistrale.
4. Possono far parte della commissione professori di altri Dipartimenti dell'Ateneo e di Università italiane o straniere o altri membri esterni con particolari competenze. La nomina di membri esterni verrà considerata alla stregua di riconoscimento di culture della materia ai soli fini della partecipazione a quell'unica seduta di laurea o di laurea magistrale.

ART. 42 **Calendario degli esami di profitto e degli esami finali**

1. Gli esami sono organizzati in sessioni. L'ultima sessione dell'anno accademico termina il 31 marzo dell'anno accademico successivo.
2. Per ciascuna attività formativa deve essere previsto un congruo numero di appelli d'esame stabilito dal consiglio di corso di studi nel rispetto del principio della non sovrapposizione degli esami con le lezioni o altra attività formativa.
3. Tale principio non si applica agli eventuali appelli aggiuntivi riservati ai fuori corso, ovvero, espressamente autorizzati dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio.
4. La pubblicazione delle date degli appelli, a cura della struttura didattica competente, deve avvenire con congruo anticipo.
5. L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità entro la sessione.
Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata rispetto a quella programmata e pubblicata.
6. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio.
7. Di norma per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni:
 - I sessione: 1 aprile – 31 luglio;
 - II sessione: 1 settembre – 22 dicembre;
 - III sessione: 7 gennaio – 31 marzo.

I consigli di corso di studio propongono annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.

ART. 43 **Corsi speciali e recuperi lezioni**

1. I consigli delle strutture didattiche competenti possono prevedere l'attivazione di corsi speciali intensivi di recupero al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
2. Il consiglio del corso di studio può proporre al Consiglio del Dipartimento cui afferisce il corso la possibilità di recuperi delle lezioni anche attraverso l'organizzazione di corsi serali o estivi.

3. Al fine di favorire il decentramento dell'attività didattica e per conseguire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, nonché per potenziare la relativa offerta formativa, i consigli di corso di studio annualmente possono proporre al Consiglio di Dipartimento di afferenza iniziative didattiche. Tali iniziative sono assoggettate all'approvazione degli organi accademici nell'ipotesi in cui si prevedano spese aggiuntive per l'Ateneo.

ART. 44

Orientamento e tutorato

1. Nell'ambito dei servizi agli studenti, l'Università dispone di un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento in ingresso, da svolgere preferibilmente in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria superiore e/o con le associazioni studentesche universitarie, nonché di un servizio di tutorato per l'orientamento in itinere. Le attività di orientamento e di tutorato sono supportate presso i Dipartimenti e i corsi di studio dai manager didattici, qualora siano presenti.
2. Il servizio di tutorato è disciplinato da un apposito regolamento.
3. L'orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro è coordinato dal Job Centre di Ateneo che si occupa in accordo con i Consigli di corso di studio, i Dipartimenti e le Scuole anche in convenzione con soggetti esterni, della gestione amministrativa degli stage curriculari e dello sviluppo di tutte le iniziative e i progetti di Ateneo mirati all'accompagnamento dei laureandi e dei laureati nel mondo produttivo. Le attività relative agli stage e l'orientamento in uscita sono supportate presso i Dipartimenti e i corsi di studio dai manager didattici, qualora siano presenti.
4. Le strutture didattiche competenti, in collaborazione con le strutture amministrative dell'Ateneo che forniscono agli studenti servizi di orientamento e tutorato, con il Job Centre e anche con Enti esterni, predispongono annualmente iniziative:
 - di orientamento alla scelta del corso di studio, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;

ART. 45

Percorsi di Inserimento lavorativo (PIL)

1. Il Regolamento didattico di un corso di studi può prevedere la possibilità per gli studenti di partecipare ai "Percorsi d'inserimento lavorativo" (PIL). In tal caso è previsto il riconoscimento di crediti formativi:
 - per il percorso d'aula, qualora lo studente abbia conseguito la certificazione di frequenza e abbia superato positivamente la prova finale;
 - per il tirocinio, qualora lo studente lo porti a compimento, conseguendo l'obiettivo formativo.
2. Il numero di crediti riconosciuti è stabilito nel regolamento stesso.

ART. 46

Mobilità studentesca internazionale e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L'Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di studio, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università straniere che potranno prevedere anche il conseguimento del titolo doppio o congiunto.
2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi. Agli studenti selezionati potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è di norma assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro di programmi comunitari.
4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti ivi maturati è deliberato dal consiglio del corso di studio sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi utili per il riconoscimento.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
6. Il consiglio della struttura didattica competente attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi o l'idoneità se l'attività formativa lo preveda.

ART. 47

Tasse e contributi

1. Gli importi delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione a un corso di studio sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e possono essere diversificati in funzione del corso di laurea, della durata del curriculum, della qualifica rivestita dallo studente e dei benefici previsti nell'ambito del diritto allo studio.

ART. 48

Funzioni disciplinari

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio viene esercitata dal Senato accademico previa istruttoria da parte di una Commissione di garanzia prevista da apposito Regolamento.
2. La nomina, la durata, i poteri istruttori e le modalità di intervento della Commissione di garanzia sono previsti e disciplinate nel Regolamento di Ateneo.

CAPO V

ATTIVITA' DIDATTICA DEI DOCENTI

ART. 49
Compiti e doveri didattici

1. I docenti assolvono il proprio compito didattico con un impegno complessivo, incluse le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza nel corso dell'anno accademico per il periodo 1 ottobre/30 giugno in almeno 3 giorni alla settimana e nei periodi nei quali sono fissati gli appelli di esame delle cui commissioni fanno parte. In caso di necessità prevista dall'ordinamento didattico la presenza dei docenti può essere stabilita diversamente.
3. La presenza deve essere preventivamente resa pubblica con indicazione dell'orario giornaliero.
4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti devono includere sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti per il tutorato. Tali attività devono essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici.
5. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Il docente non può astenersi dalle lezioni se non per causa di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali. In caso di assenza egli viene sostituito a lezione da un professore o ricercatore; di tale assenza il titolare della materia deve dar conto nel registro delle lezioni.
6. Se un docente intende assentarsi per più di una settimana, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Scuola se istituita, indicando il motivo dell'assenza, le modalità della sostituzione, nonché le forme di recupero delle ore di attività non effettuate.
7. Il recupero delle ore di attività didattica non effettuate personalmente è necessario anche in caso di assenze occasionali quando le stesse comunque superino globalmente la settimana.
8. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni, annotandovi le attività svolte. Il registro deve essere tenuto costantemente a disposizione per verifiche periodiche da parte del Direttore del Dipartimento o, dal Presidente della Scuola ove costituita e deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento o, al Presidente della Scuola ove costituita entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Direttore del Dipartimento/Presidente della Scuola, dopo aver verificato che le ore di attività didattica svolte dal docente siano state pari al numero minimo di ore previste, appone il visto al registro e lo inoltra al Rettore per i relativi atti di competenza.
9. Ciascun docente integrato è tenuto a compilare il/i relativi programmi secondo le modalità indicate nell'apposito sito dell'Offerta didattica dell'Ateneo.
10. E' dovere del docente partecipare alle commissioni di esami di profitto e di esami finali di laurea e di laurea magistrale in cui è nominato, eccetto per gravi e giustificati impedimenti. E' altresì compito del docente redigere il verbale degli esami di profitto degli insegnamenti di cui è responsabile.
11. I docenti strutturati e i docenti incaricati cui è già stato affidato l'incarico predispongono i programmi dei corsi sia in italiano che in inglese nell'apposito sito dell'Ateneo dedicato all'offerta formativa dell'anno accademico seguente.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 50
Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla riservatezza dei dati personali e all'accesso agli atti amministrativi tutte le delibere assunte dagli organi dell'Ateneo sono pubbliche e consultabili presso le strutture competenti.

ART. 51
Approvazione ed emanazione del regolamento didattico di ateneo

1. Fanno parte del presente Regolamento gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio istituiti presso l'Università.
2. Il presente regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, come previsto dal 3° comma art. 45 dello Statuto ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato.
3. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/90, il regolamento è emanato con decreto del Rettore.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione le norme legislative e regolamentari, nonché le disposizioni ministeriali comunque emanate, con esso incompatibili, fatte salve le disposizioni legislative.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio, in quanto compatibile, allo Statuto, agli specifici regolamenti dell'Ateneo, alle deliberazioni degli organi dell'Ateneo, per quanto di loro competenza, nonché ad ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.